

6. nella parte 3, la tabella dal titolo «Descrizione dettagliata delle categorie di strumenti nel bilancio consolidato aggregato mensile del settore delle IFM» è modificata come segue:

a) il quarto trattino del punto 7 («altre attività») è sostituito dal testo seguente:

«← interessi esigibili maturati su crediti

Conformemente al principio generale di contabilità basato sul periodo di competenza, gli interessi maturati su crediti dovrebbero essere iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono (vale a dire sulla base della competenza temporale) piuttosto che dal momento in cui sono realmente realizzati (vale a dire sulla base del contante). Gli interessi maturati su crediti sono classificati su base lorda sotto la categoria «altre attività». Gli interessi maturati sono esclusi dai crediti a cui si riferiscono»;

b) il quarto trattino del punto 13 («altre passività») è sostituito dal testo seguente:

«← interessi maturati dovuti su depositi

Conformemente al principio generale di contabilità basato sul periodo di competenza, gli interessi dovuti su depositi dovrebbero essere iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono (vale a dire sulla base della competenza temporale) piuttosto che dal momento in cui sono realmente pagati (vale a dire sulla base del contante). Gli interessi maturati su depositi sono classificati su base lorda sotto la categoria «altre passività». Gli interessi maturati sono esclusi dai depositi a cui si riferiscono».

---

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) è modificato come segue:

nella parte 4, sezione XIII, il paragrafo 42 è sostituito dal testo seguente:

«42. A meno che non sia diversamente previsto nei paragrafi seguenti, per le segnalazioni relative ai tassi di interesse delle IFM la disaggregazione per forme tecniche e la definizione delle forme tecniche seguono le categorie di attività e passività così come stabilite nell'allegato I del Regolamento BCE/2001/13.».

---